

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI PREDAIA	PROVINCIA DI TRENTO
	Rep. n. _____ (atti privati)	
	Contratto di affitto dell'azienda commerciale recante insegna "BAR DI PRIÒ",	
	situato al piano terra della casa polifunzionale di Priò, identificata nella sub. 2	
	della p.ed. 46 C.C. Priò, in Via Trento n. 39 Frazione Priò di Predaia e relative	
	pertinenze di proprietà del Comune di Predaia.	
	L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, in Predaia	
	(TN) nella sede municipale posta in fraz. Taio via Barbacovi n. 4, avanti a me, dott.	
	Claudio Baldessari, nato a _____ (____) il _____, codice fiscale	
	_____, Segretario comunale del Comune di Predaia, ed in tale veste	
	autorizzata ad accogliere come ufficiale rogante i contratti stipulati dal Comune ai sensi	
	e per gli effetti dell'art. 137, comma 2, e art. 166 del Codice degli Enti Locali approvato	
	con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, ed in base alla legge notarile, sono	
	personalmente comparsi i signori:	
	- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale	
	rappresentante di _____ codice fiscale _____ partita	
	IVA _____, con sede legale in via _____ a _____;	
	- COVA GIULIANA, nata a Cles (TN) il 24/03/1964, codice fiscale	
	CVOGLN64C64C794G, domiciliata per la carica presso il Comune di Predaia, la quale	
	dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaca del COMUNE DI	
	PREDAIA, con sede in Predaia, fraz. Taio - via Barbacovi n. 4 - codice fiscale e P.IVA	
	02354850220, a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ di	
	data _____, esecutiva ai sensi di legge.	
	I componenti, della cui identità io Segretario Comunale sono personalmente certo, mi	
	1	

	invitano a far risultare dal presente atto quanto essi vanno convenendo e stipulando:	
	Premesso che:	
	- con deliberazione della Giunta comunale n. ____ dd. _____, divenuta esecutiva ai	
	sensi di legge, si decideva di affittare l'azienda commerciale recante insegna "BAR DI	
	PRIÒ", situato al piano terra della casa polifunzionale di Priò, identificata nella sub. 2	
	della p.ed. 46 C.C. Priò, in Via Trento n. 39 Frazione Priò di Predaia e relative	
	pertinenze di proprietà del Comune di Predaia (patrimonio disponibile), costituita dai	
	locali e dall'area pertinenziale identificata nell' allegata planimetria sub. "A" , per n. 6	
	(sei) anni dalla stipula del presente contratto sino al 31.12.2026. Prorogabile senza	
	gara per ulteriori n. 6 (sei) anni a determinate condizioni;	
	- l'azienda commerciale, come sopra descritta, a seguito di apposita gara, è stata	
	affidata a _____, in base alla proposta di gestione e al canone annuo di concessione	
	di Euro_____ (___), oltre ad I.V.A. ai sensi di legge.	
	Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le	
	parti si conviene e si stipula il seguente:	
	DISCIPLINARE DI AFFITTO DI AZIENDA	
	Art. 1) Oggetto	
	Il Comune di Predaia, a mezzo della Sindaca dott.ssa Cova Giuliana, di seguito	
	denominato "concedente" affitta alla ditta denominata _____, con sede in via	
	_____ a _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, di seguito	
	denominata anche "concessionario", che a mezzo del suo rappresentante accetta,	
	l'azienda commerciale recante insegna "BAR DI PRIÒ", situato al piano terra della casa	
	polifunzionale di Priò, identificata nella sub. 2 della p.ed. 46 C.C. Priò, in Via Trento n.	
	39 Frazione Priò di Predaia e relative pertinenze di proprietà del Comune di Predaia	
	(patrimonio disponibile), costituita dai locali e dall'area pertinenziale identificata	
	2	

nell'allegata planimetria sub lettera alfabetica "A".

Contestualmente il Comune affida alla controparte, che accetta, l'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio di tipologia "B" sottotipologia "1" con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche in essere. La concessione della gestione del complesso dei beni è finalizzata a costituire un esercizio aperto al pubblico di somministrazione di bevande, nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e s.m., nonché del relativo regolamento di attuazione.

Il Concessionario organizzerà la gestione della struttura in piena autonomia e assumendosene integralmente il rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale, nel pieno rispetto della destinazione d'uso. La gestione dovrà avvenire utilizzando in modo corretto, con la diligenza del buon padre di famiglia, l'immobile, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature in esso presenti e messe a disposizione del Comune, quali risultano dall'inventario, sottoscritto dalle parti, **allegato al presente contratto sotto la lettera alfabetica "B"**, avendo cura di mantenerli nel miglior stato. Il concessionario è l'unico responsabile della gestione della struttura nei confronti del Comune e dei terzi. È vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, anche temporaneo e parziale, dell'uso/destinazione pattuiti con il presente atto.

Art. 2) Decorrenza e durata del contratto

La durata dell'affittanza viene stabilita per un periodo di n. 6 (sei) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, comunque sino al 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile senza gara di ulteriori n. 6 (sei) anni, previa comunicazione di interesse da parte del concessionario e formale accettazione da parte dell'Amministrazione comunale, e previa verifica in qualsiasi modo del grado di soddisfazione da parte dell'utenza e da parte dell'Amministrazione. Ognuna delle parti potrà recedere dal presente contratto mediante comunicazione all'altra parte con un

preavviso di almeno n. 6 (sei) mesi.

Il concessionario non potrà recedere prima che sia trascorso almeno n. 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo casi particolari da valutare a cura dell'Amministrazione. In tale periodo, in mancanza di cause di forza maggiore e se il recesso sarà causato dal concessionario, sarà applicata la penale di n. 1 (una) annualità.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente in qualsiasi momento la concessione in caso di grave violazione o inosservanza da parte del concessionario degli impegni e/o degli obblighi assunti, ovvero per sopravvenuti motivi di opportunità e/o necessità o per ragioni di pubblico interesse, senza che nulla possa chiedere/eccepire a riguardo il concessionario.

Art. 3) Oneri a carico

È a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dei locali, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti, forniti dal Comune. In particolare, alla scadenza del termine di cui all'art. 2, il concessionario dovrà provvedere a riconsegnare i locali puliti ed imbiancati a nuovo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a presentare all'Ufficio Commercio comunale la Segnalazione telematica certificata di inizio attività tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP, per l'esercizio dell'azienda commerciale, nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività. La Segnalazione telematica di cui al punto precedente dovrà essere presentata a cura del concessionario entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto; per ogni giorno di ritardo, il Comune applicherà una sanzione pari ad Euro 50,00. Il termine potrà essere prorogato per motivate esigenze del concessionario, valutate dalla Giunta comunale.

	Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà provvedere alla presentazione	
	tempestiva della Segnalazione telematica certificata di inizio attività tramite lo Sportello	
	Unico per le Attività Produttive SUAP, relativa alla cessazione dell'attività.	
	Il concessionario dovrà inoltre garantire il pieno rispetto, anche con riferimento ad	
	eventuali dipendenti, delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei	
	luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.	
	Il bar dovrà essere tenuto aperto tutto l'anno, fatta salva la normale chiusura per il	
	periodo di ferie, nel rispetto delle disposizioni provinciali previste in materia.	
	Le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua e fognatura, saranno a carico	
	dell'aggiudicatario, il quale si premurerà di stipulare i relativi contratti di erogazione, così	
	come pure le spese per lo smaltimento dei rifiuti (del bar e originati dalle	
	attività/manifestazioni organizzate direttamente dentro e fuori i locali) ed ogni altra	
	spesa ordinaria.	
	Dovrà inoltre	
	- acquistare gli arredi eventualmente necessari a completamento degli esistenti, negli	
	elementi essenziali;	
	- tenere indenne il Comune di Predaia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni	
	diretti o indiretti a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dei beni e dall'esercizio delle	
	attività oggetto del presente contratto;	
	- dare tempestiva comunicazione scritta al competente Ufficio comunale di qualsiasi	
	interruzione o sospensione dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e	
	bevande, specificandone le ragioni e la durata;	
	- segnalare tempestivamente al Comune di Predaia eventuali danni, anomalie o	
	necessità di manutenzione dei locali adibiti a bar e delle relative pertinenze;	
	- rendere disponibile, presso il locale adibito a bar, una cassetta di pronto soccorso	
	5	

	contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. n° 388 di	
	data 15 luglio 2003 e s.m.;	
	- garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale	
	qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza;	
	- applicare all'eventuale personale dipendente, le normative vigenti in materia lavoro, di	
	sicurezza dei lavoratori ed i relativi contratti;	
	Art. 4) Stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Uso e custodia.	
	Il concessionario dichiara di aver attentamente preso visione dello stato dei locali, degli	
	arredi e delle attrezzature e di averli trovati idonei e confacenti alla destinazione d'uso	
	per l'attività di bar. Dal momento della sottoscrizione del presente contratto o,	
	comunque, dal momento della consegna, il concessionario è responsabile della	
	conservazione e manutenzione di detti locali, degli arredi e delle attrezzature.	
	Il concessionario s'impegna ad utilizzare i beni avuti in consegna con la diligenza del	
	buon padre di famiglia ed a riconsegnarli, alla scadenza del presente contratto, nelle	
	stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.	
	Qualora vengano arrecati, anche da parte di terzi, danni ai beni concessi in uso, il	
	concessionario provvederà immediatamente alle necessarie urgenti riparazioni,	
	sostituzioni e/o rimessa in pristino, in modo da evitare danni ulteriori. In difetto, vi	
	provvederà il Comune, addebitando al concessionario la spesa conseguente,	
	maggiorata del 20% per spese generali. Di tale importo il Comune potrà disporre il	
	recupero, anche mediante escussione del deposito cauzionale, per la misura	
	necessaria.	
	Qualora trattasi di interventi di competenza del Comune, il concessionario provvederà in	
	seguito a chiederne il rimborso, depositando la documentazione giustificativa	
	Qualsiasi intervento sui beni che non costituisca ordinaria manutenzione dovrà essere	
	6	

	di norma preventivamente concordato con il Comune e da questi formalmente autorizzato.	
	Il concessionario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nei locali destinati a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo o del materiale combustibile assimilabile, riferito all'unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito ed in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.	
	In ogni momento il concedente potrà effettuare / far effettuare, previo idoneo preavviso, un sopralluogo per verificare, in contraddittorio con il conduttore, lo stato di conservazione e manutenzione dei beni dati in consegna.	
	Art. 5) Divieto apparecchi da gioco.	
	È tassativamente vietata l'installazione e l'uso presso i locali ed anche all'esterno di essi di qualsiasi apparecchio da gioco fra quelli previsti dall'articolo 110, 5° e 6° comma, del T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m. e precisamente apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, che consentono vincite di un qualsiasi premio in denaro.	
	Art. 6) Trasformazioni e migliorie.	
	Il Concessionario, previo formale consenso del Comune, potrà eseguire a propria cura e spese, le opere di abbellimento e/o di miglioria considerate utili per un ottimale espletamento del servizio. Le stesse, alla scadenza del contratto ed in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice civile, resteranno di proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario a compensi od indennità di sorta.	
	L'Amministrazione si riserva di valutare, esclusivamente a propria discrezione e senza	
	7	

	che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza al loro acquisto ad un valore residuo da	
	determinarsi di norma secondo il criterio del costo storico del bene decurtato degli	
	ammortamenti maturati.	
	Il concessionario non potrà eseguire trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni in	
	consegna senza l'autorizzazione dell'affittuario.	
	Il concedente si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il ripristino allo stato	
	originario se non vi è stata l'autorizzazione preventiva ai lavori di miglioramento.	
	I locali sono attrezzati ed arredati per esercitare l'attività di bar; il concessionario ne ha	
	preso visione prima di proporre l'offerta.	
	Il concessionario non potrà opporsi, né aver diritto ad alcun compenso risarcitorio, per	
	l'esecuzione, sui beni avuti in concessione, di lavori di riparazione, rifacimento, miglioria,	
	ristrutturazione o innovazione, ritenuti necessari dal concedente; il quale si premurerà	
	peraltro di creare il minore disagio possibile all'attività.	
	Art. 7) Adempimenti.	
	Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e di	
	acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare	
	svolgimento dell'attività, garantendo, nella gestione complessiva dell'immobile e	
	nell'erogazione della prestazione, il rispetto delle vigenti normative di settore, in	
	particolare in materia di igiene, salute, sicurezza e polizia amministrativa.	
	Il Concessionario è tenuto ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti	
	i lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nella gestione, le condizioni	
	economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro	
	della categoria vigenti in Provincia di Trento.	
	È fatto divieto al concessionario di cedere, delegare o subaffittare a terzi, in tutto o in	
	parte, il complesso dei beni avuti in consegna, a pena di immediata revoca di diritto del	
	8	

presente contratto.

Art. 8) Corrispettivo, pagamento, indennizzi.

Il canone di concessione è fissato in Euro _____ (diconsi _____) su base mensile, oltre all'I.V.A. in misura di legge, che dovrà essere pagato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La relativa fattura da parte del Comune sarà emessa a pagamento avvenuto.

Tale importo, che viene assunto quale corrispettivo annuo iniziale, sarà aggiornato annualmente a partire dal II anno in misura pari al 100% della variazione dell'indice dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore.

Il ritardato pagamento del canone, oltre n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza, comporterà l'applicazione automatica degli interessi in misura corrispondente al saggio degli interessi legali, senza necessità della messa in mora dell'affittuario.

Qualora il ritardo ecceda i n. 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, fatta salva l'attivazione della procedura per il recupero coatto del credito e degli interessi, nonché dell'azione civile per il risarcimento del maggior danno.

In caso di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per cause non imputabili al concessionario e riconosciute tali dal Comune, l'importo del corrispettivo sarà ridotto, in misura proporzionale al periodo di mancato esercizio dell'attività stessa.

L'affittuario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento del canone.

Nessun valore potrà essere attribuito all'avviamento e pertanto nulla a tale titolo potrà

richiedere il concessionario al termine del contratto.

Art. 9) Cauzione

L'affittuario ha prestato una cauzione a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte per la gestione del bar, di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), mediante deposito di contanti o fideiussione bancaria / assicurativa. In caso di escussione, parziale o totale, della cauzione, questa dovrà essere immediatamente ripristinata dal concessionario nell'importo originario.

Il deposito cauzionale costituito dal concessionario, a favore del Comune di Predaia, è finalizzato a garantire l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dallo stesso, l'eventuale risarcimento del danno, nonché il rimborso delle spese sostenute dal Comune per fatto imputabile al concessionario. Nel momento in cui il Comune si avvalga, in tutto o in parte, della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla sua reintegrazione nell'importo originario.

Resta salva la facoltà del Comune di attivare ogni altra azione ritenuta opportuna, nel caso in cui l'ammontare della cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato, senza riconoscimento di interessi, entro i n. 15 (quindici) giorni successivi all'adozione da parte del responsabile del Servizio di merito, del provvedimento che attesti l'avvenuta estinzione di ogni rapporto contrattuale, per avere il concessionario adempiuto a tutti gli obblighi a carico e l'assenza di danni ai locali ed agli arredi. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

Art. 10) Responsabilità

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'affidamento

		della concessione oggetto del presente contratto.	
		Art. 11) Penalità	
		Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto alla periodica verifica del puntuale	
		adempimento, da parte del concessionario, degli obblighi contrattuali assunti,	
		riservandosi, nei casi di inadempimento, la facoltà di applicare penalità, nelle seguenti	
		misure:	
		a) per inadempienze agli obblighi contrattuali che, a giudizio insindacabile del Comune,	
		sarà applicata una penale da Euro 200,00 (duecento/00) a 2.000,00 (duemila/00)	
		previa valutazione della gravità dell'inadempienza e attivazione del contraddittorio	
		(che si concretizza nella contestazione inadempienza e possibilità di controdeduzioni	
		da parte dell'affidatario)	
		b) qualora il concessionario non proceda all'apertura del locale al pubblico concluso il	
		termine di n. 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto, per ogni giorno di	
		ritardo il Comune applicherà una sanzione pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00). Il	
		termine potrà essere prorogato per motivate esigenze del concessionario, valutate	
		dalla Giunta comunale.	
		c) qualora, fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, l'interruzione del	
		servizio cui è tenuto il concessionario, in relazione all'attività di somministrazione di	
		alimenti e bevande, si protragga per un periodo superiore ai n. 30 giorni consecutivi,	
		non segnalato ed approvato, il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione	
		unilaterale del contratto (art. 19).	
		In tal caso, il concessionario, oltre al canone dovuto, è tenuto a corrispondere una	
		somma di pari importo, a titolo di penalità. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
		L'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore sarà accertata e riconosciuta ad	
		insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.	
		11	

	La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di	
	partecipazione alla procedura di gara, nella parte ritenuta ammissibile	
	dall'Amministrazione ed il mancato rispetto delle condizioni della concessione,	
	determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del	
	contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile di cui al successivo art.	
	14, senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta, con	
	incameramento della cauzione.	
	Art. 12) Obblighi del Comune	
	Il Comune provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione straordinaria dei beni	
	oggetto di concessione.	
	Art. 13) Risoluzione del contratto	
	L'inadempienza da parte del conduttore degli obblighi contenuti nel presente atto	
	comporterà la risoluzione della presente concessione, con obbligo da parte del	
	concessionario dell'immediata riconsegna dei beni.	
	Gli eventuali danni, conseguenti alla risoluzione del contratto di concessione ai sensi del	
	primo comma del presente articolo, saranno addebitati al concessionario in primo luogo	
	mediante escussione della cauzione.	
	Il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ex art. 1456 del	
	Codice civile:	
	- in presenza di ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali, confermati da almeno	
	due contestazioni formali;	
	- in caso di perdita dei requisiti necessari per l'espletamento dei servizi correlati alla	
	concessione in oggetto;	
	- qualora l'interruzione del servizio cui è tenuto il concessionario, in relazione all'attività	
	di somministrazione di alimenti e bevande, non autorizzata da parte	
	12	

	dell'Amministrazione comunale, si protragga per un periodo superiore ai n. 30 giorni consecutivi;	
	- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine assegnato, nel caso in cui il Comune abbia inteso avvalersene, in tutto o in parte;	
	- qualora il concessionario si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito.	
	Art. 14) Controversie	
	Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria, tra l'Amministrazione comunale ed il concessionario.	
	In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le controversie saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Trento.	
	Art. 15) Spese contrattuali	
	Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'1% sul valore del canone annuo, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1968 n° 131 e s.m., trattandosi di contratto soggetto all'imposta sul valore aggiunto e considerato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 35, comma 10 quater del D.L. n° 223/2006, convertito nella Legge n° 248/2006 e s.m.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Salvo quelle intrasferibili per legge.	
	Art. 16) Rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia:	
	- alle condizioni previste nel bando di gara prot. _____ dd. _____, relativo all'oggetto;	
	- alla L.P. 14 luglio 2000 n° 9 e s.m., "Disciplina in materia di esercizi alberghieri e di	
	13	

	somministrazione di alimenti e bevande" e relativo regolamento di esecuzione;	
	- alle norme previste dal Codice civile, agli Usi e Consuetudini locali in materia vigenti,	
	altre eventuali, anche successive alla stipula.	
	Sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:	
	A) Planimetria	
	B) Inventario degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune	
	E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto che, previa lettura fattane alle parti,	
	a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di conferma e	
	accettazione lo sottoscrivono con me segretario comunale, così come composto di n.	
	___ facciate per intero e fin qui della _____.	
	IL CONCESSIONARIO	COMUNE DI PREDAIA
	DITTA _____	LA SINDACA
	Sig. _____	dott.ssa Cova Giuliana
	L'ufficiale rogante	
	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	dott. Claudio Baldessari	
	Si approvano espressamente, a' sensi di quanto previsto e disposto dagli articoli 1341 e	
	1342 del Codice civile, le clausole e condizioni contenute agli artt. 1 (Oggetto), 2	
	(Decorrenza. Durata), 3 (Oneri a carico), 4 (Stato dei locali, degli arredi e delle	
	attrezzature. Custodia), 5 (Divieto apparecchi da gioco), 6 (Trasformazioni- Migliorie), 7	
	(Adempimenti), 8 (Corrispettivo. Pagamento. Indennizzi), 9 (Cauzione), 10	
	(Responsabilità), 11 (Penalità), 13 (Risoluzione del contratto), 14 (Controversie), 15	
	14	

(Spese contrattuali), del presente contratto.

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI PREDAIA

DITTA _____

LA SINDACA

Sig. _____

dott.ssa Cova Giuliana